

CONTRATTO DI APPALTO

LOTTO 5

INDICE

CONTRATTO DI APPALTO LOTTO 5.....	4
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO.....	5
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE	5
ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO	8
ARTICOLO 5 - PREZZI UNITARI - CORRISPETTIVO APPALTO - DURATA ...	9
ARTICOLO 6 - CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI - RATA DI SALDO E VERIFICA DI CONFORMITA'	10
ARTICOLO 7 - PENALI	12
ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ARTICOLO 9 - RECESSO	16
ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO.....	16
ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	16
ARTICOLO 12 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE	17
ARTICOLO 13 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI.....	18
ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	18
ARTICOLO 15 - ESECUZIONE IN DANNO.....	19
ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	19
ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	20
ARTICOLO 18 - MODIFICHE E VARIANTI.....	20
ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI	20

ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	20
ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE	22
ARTICOLO 22 - DOCUMENTI.....	22
ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI	23

CONTRATTO DI APPALTO LOTTO 5

TRA

ASIA Napoli S.p.A. (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dr. Claudio Crivaro - (di seguito denominata anche "ASIA o Stazione Appaltante")

E

Di Gennaro S.p.A. (P. IVA01619050634) con sede legale in Napoli Centro Direzionale di Napoli Isola C2 P in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Giuseppe Di Gennaro domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta
Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) Che ASIA Napoli S.p.A., con determina a contrarre dell'Amministratore Delegato n. 22 del 3 febbraio 2021, ha disposto di indire la procedura aperta 441/ACU/2021, suddivisa in cinque lotti, per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e trattamento di rifiuti ingombranti provenienti dall'attività di raccolta differenziata, finalizzato alla valorizzazione dei materiali recuperabili ed al corretto smaltimento dei sovvalli (CER 20.03.07), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;
- 2) che i lotti n. 1, 2, 3 e 4 comprendono sia il servizio di prelievo e trasporto che il servizio di trattamento dei rifiuti ingombranti mentre il lotto n. 5 ha ad oggetto solo il servizio di trattamento ingombranti, essendo il servizio di prelievo e trasporto ad impianto a carico di ASIA Napoli S.p.A.;
- 3) che ASIA, con determina dell'amministratore delegato n. 115 del 20 maggio 2021, ha disposto l'aggiudicazione del lotto n. 5 in favore della società Di Gennaro S.p.A. con sede legale in Napoli Centro Direzionale di Napoli Isola C2 P che ha offerto un ribasso del 23,00% sul prezzo unitario posto a base di gara;
- 4) che la Stazione Appaltante ha inoltrato, sulla Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di informativa antimafia con il seguente protocollo: PR_NAUTG_Ingresso_0176537_20210608;
- 5) che in merito a tale richiesta, la Prefettura di Napoli, Area I Ter OSP, con nota prot. 0187357

del 16 giugno 2021 ha precisato quanto segue “*con riferimento alla richiesta PR_NAUTG_Ingresso_0176537_20210608, per il tramite BDNA, sul conto della ditta indicato in oggetto si rappresenta che è oggetto di ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs n. 159/2011, il cui esito sarà comunicato a codesto ufficio non appena in grado*”;

- 6) che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna ulteriore notifica da parte della Prefettura di Napoli, per cui essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta di informativa antimafia si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva come previsto dall’art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende Di Gennaro S.p.A.;
- per **Stazione Appaltante/ASIA** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore;
- per **Disciplinare Tecnico**: si intende il Disciplinare Tecnico e relativi allegati consegnato in sede di gara;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l’Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, l’incarico di eseguire il servizio di selezione e trattamento dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07), per un quantitativo stimato annuo 4.500 tonnellate, provenienti da raccolta differenziata effettuata nel territorio del Comune di Napoli nonché lo smaltimento finale dei sovvalli di cui al lotto n. 5.

2.2 Il servizio oggetto del presente appalto, rientrando nel ciclo di gestione dei rifiuti, costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. In ragione di tale circostanza detto servizio non può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali l’Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, alla Stazione Appaltante, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad eseguire il servizio appaltato nel rispetto delle modalità di svolgimento stabilite nel Disciplinare Tecnico, le cui previsioni ed obblighi devono intendersi integralmente richiamati nel presente contratto anche laddove non materialmente trascritti;
- b) a provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento finale dei rifiuti non recuperabili (sovvalli);
- c) a trasmettere al DEC, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione, relativa al mese precedente con l'indicazione dei quantitativi di rifiuti ingombranti trattati nell'impianto di destinazione finale;
- d) a trasmettere, entro e non oltre trenta giorni dall'invio della precedente rendicontazione al Direttore dell'Esecuzione e al RUP, un prospetto debitamente firmato, riportante:
 - i dati identificativi dell'impianto di trattamento del rifiuto;
 - i quantitativi ricevuti;
 - i quantitativi recuperati e distinti per matrice e codice CER;
 - i dati identificativi degli impianti di destinazione delle matrici recuperate;
 - i dati identificativi dell'impianto di smaltimento delle parti non valorizzate;

L'elaborato, timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'Appaltatore, deve essere trasmesso al Responsabile del Procedimento e al DEC;

- e) a sostituire immediatamente le attrezzature che dovessero risultare indisponibili, qualunque ne sia la ragione, in modo da non causare interruzione allo svolgimento del servizio;
- f) a garantire la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di tutti i mezzi, le attrezzature, le unità di carico, gli impianti ed i materiali necessari ed in regola con le vigenti normative e regolarmente autorizzati e/o abilitati dalle Autorità Competenti;
- g) a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, appena disponibile e comunque non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, copia della documentazione MUD da cui risulti la congruità delle autocertificazioni rilasciate ed attestante la percentuale di selezione e di recupero conseguita;
- h) a mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per l'intera durata del contratto, tutte le attrezzature previste dal Disciplinare Tecnico per il lotto 5. Tali attrezzature devono essere idonee e dotate di tutti i sistemi di sicurezza previsti dalle normative vigenti;

- i) a provvedere alla manutenzione delle attrezzature in modo da garantire nel tempo di durata di tutto l'appalto le condizioni di efficienza e sicurezza delle stesse;
- l) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante da danni procurati a terzi e/o cose nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. Nel caso di azioni giudiziarie promosse in ragione di tali danni, l'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante accollandosi tutte le spese eventualmente sostenute, da quest'ultima, per la difesa in giudizio;
- m) ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA e nel Codice di Comportamento, entrambi disponibili sul sito www.asianapoli.it di cui dichiara di aver preso conoscenza;
- n) a nominare un Responsabile del Servizio, quale referente della Stazione Appaltante nell'esecuzione del Contratto, di cui dovranno essere forniti il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail. Quest'ultimo rappresenta l'interlocutore della Stazione Appaltante al quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve rivolgersi per impartire prescrizioni ed istruzioni sulle modalità di svolgimento delle prestazioni alle quali l'Appaltatore ed il personale impiegato devono attenersi;
- o) a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito in Tribunale del relativo ricorso;
- p) a segnalare *ad horas*, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- q) a trasmettere entro il giorno 10 di ciascun mese al Direttore dell'Esecuzione e al RUP una certificazione attestante le quantità di matrice legnosa recuperate dai materiali conferiti da ASIA e conferiti a RILEGNO.
- r) a presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso l'ufficio di ASIA indicato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a mezzo di un suo incaricato per ricevere comunicazioni che si rendessero necessarie;
- s) a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che la stessa dovesse patire per inadempienze contrattuali ed inosservanze agli obblighi di legge ascrivibili all'Appaltatore o al suo subappaltatore (o alle sue associate/consorziate), con particolare riferimento all'ipotesi in cui ASIA dovesse essere chiamata, in qualità di obbligato solidale (es. art. 29 D. Lgs n. 276/2003 ed art. 26, comma 4, del D. Lgs n. 81/2008) ovvero in qualità di

committente ai sensi dell'art. 1676 c.c., a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto trattamenti retributivi, contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché sanzioni ed indennizzi di ogni genere.;

t) a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni, alla Stazione Appaltante, ogni modifica/cambiamento dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 che dovesse intervenire in corso di contratto, onde consentire alla Stazione Appaltante di poter eseguire le verifiche di legge.

ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO – RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

4.1 Il Responsabile del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto (di seguito anche DEC). Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

4.2 Attività di Controllo del DEC

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità del servizio oggetto del presente contratto di appalto e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

4.3 Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel disciplinare tecnico e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte;

d) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi consentiti.

4.4 Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio emessi per iscritto che riportano, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e sono comunicati al RUP. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio. Gli ordini, adottati in forma scritta, sono trasmessi all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

Il DEC redige i processi verbali di accertamento di fatti, che sono inviati al RUP, e le relazioni per il RUP medesimo.

4.5 Controllo amministrativo contabile

Durante l'esecuzione del contratto il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili. Gli atti contabili del DEC contengono l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

4.6 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

4.7 Resta inteso che la Stazione Appaltante, tenuto conto della particolare natura del servizio da espletare, si riserva di eseguire un controllo ordinario tramite il proprio personale nell'ambito delle attività ordinarie di coordinamento e di gestione del territorio, il tutto come meglio dettagliato nel disciplinare tecnico.

ARTICOLO 5 – PREZZI UNITARI – CORRISPETTIVO APPALTO - DURATA

Prezzi unitari

5.1 La Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore il prezzo unitario, al netto del ribasso offerto in gara, di Euro 115,5/t oltre Iva per il servizio di trattamento dei rifiuti ingombranti

(recupero ed eventuale smaltimento delle parti non recuperabili). Detto prezzo unitario deve intendersi comprensivo di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio affidato, ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore.

5.2 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5.1 il corrispettivo stimato, per il periodo di 12 mesi di durata del presente contratto, è pari Euro 519.750,00 oltre Iva, come per legge.

5.3 Durata

Il presente contratto ha una durata di 12 mesi decorrenti dal verbale di avvio del servizio. Nel caso in cui allo scadere del 12 mese non sia stato esaurito l'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 5.2, la Stazione Appaltante si riserva di estendere la durata del presente Contratto fino alla concorrenza del menzionato importo.

ARTICOLO 6 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI – RATA DI SALDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

6.1 L'Appaltatore, entro il giorno 10 di ciascun mese di durata dell'appalto, deve trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la rendicontazione relativa al mese precedente, contenente tutte le informazioni indicate al precedente art. 3 lett. c). Entro i successivi 10 giorni il DEC, anche sulla base dei documenti acquisiti e delle verifiche svolte in corso di esecuzione, adotta lo stato di avanzamento dei servizi (cd SAS) con il quale riepiloga i servizi espletati nel mese precedente dall'Appaltatore, ed attesta, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DM n. 49/2018, che i medesimi servizi siano stati resi in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Disciplinare Tecnico. Lo stato di avanzamento del servizio indica l'importo maturato dall'Appaltatore e gli acconti già corrisposti. Il DEC trasmette il SAS al RUP che, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione del SAS, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

6.2 Certificato di ultimazione dei servizi

Il DEC, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi appaltati, effettua entro 5 giorni gli accertamenti in contraddittorio con lo stesso e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione dei servizi e lo invia al RUP il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

6.3 Verifica di conformità

I servizi oggetto del presente appalto sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dal certificato di ultimazione dei servizi da parte dell'Appaltatore ed è demandata ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti, all'uopo nominati, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione ai servizi da verificare. La verifica di conformità si conclude entro un termine non superiore a 60 giorni dal certificato di ultimazione dei servizi.

Il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei servizi, al soggetto incaricato della verifica di conformità: a) copia degli atti di gara; b) copia del presente contratto; c) e copia dei documenti contabili ed eventuali altri documenti rilevanti (es. accordi transattivi, contestazioni ecc). Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP ed il DEC che dà tempestivo avviso all'Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Il DEC ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione dei servizi resi e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; b) il giorno della verifica di conformità; c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; d) l'esito dei controlli eseguiti; e) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore che, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

6.4 Pagamenti acconti e pagamento del saldo

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene mediante ratei mensili previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore corredata dal certificato di pagamento emesso dal RUP. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni. Il pagamento della rata di saldo (ultima mensilità di durata del contratto) viene eseguito dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'emissione del certificato finale di verifica di conformità dei servizi espletati.

6.5 Fatture elettroniche

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica il CIG 8624020E6D ed il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute sono svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

ARTICOLO 7 - PENALI

7.1 In caso di mancato rispetto delle modalità stabilite nel Disciplinare Tecnico o di quelle successivamente concordate con la Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva di applicare:

Nell'ipotesi di rif. punto 7.5 del Disciplinare Tecnico

1. una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di indisponibilità (assenza o inidoneità) di ciascuna attrezzatura prevista per il lotto. Decorso 10 giorni consecutivi, la Stazione Appaltante si riserva di approvvigionarsi in proprio addebitando i relativi costi all'Appaltatore;

Nell'ipotesi di rif. punti 7.4 e 8 del Disciplinare Tecnico (trasporto dei rifiuti a cura e carico di ASIA)

4. una penale pari a € 250,00 oltre all'addebito delle maggiori spese sostenute per conferire il carico ad altro impianto per ogni carico respinto;
5. una penale pari a € 100,00 per il mancato rispetto degli orari di apertura dell'impianto;
6. una penale pari a € 200,00 per il mancato rispetto dei giorni di apertura dell'impianto;
7. una penale pari a € 100,00 per ogni frazione di 30 minuti di ritardo calcolato rispetto ai 30 minuti massimi consentiti per i tempi di attesa/scarico/ripartenza calcolati dal momento dell'arrivo dell'automezzo ASIA in impianto;

Nell'ipotesi di rif. punto 7.6 del Disciplinare Tecnico

8. Una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'invio della certificazione mensile sulle quantità di matrice legnosa recuperate dai materiali conferiti.

7.2 Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 5 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

7.3 Resta inteso che eventuali violazioni delle obbligazioni derivanti dal Contratto, non ricadenti nelle ipotesi contemplate nei punti precedenti, sono contestate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto mediante appositi ordini di servizio emessi nei 5 giorni successivi alla riscontrata violazione. L'Appaltatore è tenuto a fornire spiegazioni motivate al fine di giustificare la violazione contestata, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione formulate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Qualora la Stazione Appaltante non accolga le giustificazioni addotte, si dispone l'applicazione della penale. In tali circostanze si applicherà una penale di euro 100,00 per inadempienze agli obblighi contrattuali oggetto di contestazioni da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

7.4 La Stazione Appaltante si riserva di detrarre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione

definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

7.5 La Stazione Appaltante provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D. Lgs n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno/00 per cento) dell'importo del contratto.

ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- d. per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la gestione dell'impianto;
- e. per la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali in capo all'Appaltatore;
- f. nel caso di nel caso di subappalto abusivo e/o non autorizzato o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto.

La risoluzione del Contratto nei casi contemplati dalle precedenti lett. a), b), c), d), e) ed f) ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

8.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- g. nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal Disciplinare tecnico in ordine alle modalità di esecuzione del servizio;

- h. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i. nel caso di illegittima sospensione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore;
- j. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 14;
- k. nell'ipotesi di reiterate inadempienze all'obbligo dell'Appaltatore di trasmettere la rendicontazione dei servizi resi ai sensi dell'art. 3, lett. c) e d) del Contratto;
- l. nel caso di reiterate inadempienze dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite con gli ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal RUP;
- m. nel caso in cui non venga ricevuto il rifiuto per più di 5 volte, anche non consecutive, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto;
- n. nel caso in cui i carichi di rifiuti trasportati dalla Stazione Appaltante vengano reiteratamente respinti;
- o. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto;

Nei casi contemplati dalle precedenti lett. da g) ad o), la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 15 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto del Contratto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il

termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del Contratto.

Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del Contratto.

Effetti della risoluzione del Contratto

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva il diritto di escutere la cauzione definitiva, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 9 - RECESSO

9.1 La Stazione Appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

9.2 L'Appaltatore dichiara di essere edotto del fatto che il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

10.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

11.1 L'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria n. 2021/50/2618111 rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni per un importo di Euro 47.298,00 in data 1 luglio 2021. La polizza fideiussoria è

prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

11.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di escutere la garanzia definitiva a seguito della risoluzione del Contratto disposta inadempimento dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

11.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

12.1 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente. A tale fine l'Appaltatore ha prodotto apposita polizza assicurativa RCT/RCO n. 2017/03/2274936 rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni con un massimale di Euro 5.000.000,00 per RCT ed Euro 3.500.000,00 per RCO. La polizza è a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante.

La polizza riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del

premio da parte dell'assicurato.

12.2 La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

12.3 Eventuali franchigie rimarranno a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

12.4 La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità.

ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI

13.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

13.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

14.1 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato

all'Appaltatore riportando il CIG di gara, obbligatorio ai fini del pagamento;

d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

14.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore. E' vietata qualsiasi forma di procura all'incasso.

14.3 È fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 15 – ESECUZIONE IN DANNO

15.1 Qualora l'Appaltatore non esegua le prestazioni formalmente richieste dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dei suoi collaboratori, quest'ultima si riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Appaltatore.

ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine dichiara i seguenti conti corrente dedicato alla commessa è quello contraddistinto dal seguente IBAN IT98Z089877484000000102022 e che la persona delegata ad operare sullo stesso è il signor Giuseppe Di Gennaro (cod. Fisc. DGN GPP61H27F839B) nato a Napoli 27 giugno 1961. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del CIG relativo al Lotto 5 obbligatorio ai fini del pagamento.

16.2 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.4 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO

17.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

17.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara e di averlo firmato per accettazione.

ARTICOLO 18 - MODIFICHE E VARIANTI

18.1 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

18.2 Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Appaltatore a meno che non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state apportate modifiche o variazioni non approvate dalla Stazione Appaltante esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

19.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

20.1 L'Appaltatore e si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti

dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

20.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si obbliga, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile:

a) ad attenersi alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

b) ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

21.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 22 - DOCUMENTI

22.1 Formano parte integrante del Contratto, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di osservarne il contenuto, i seguenti documenti:

a) Disciplinare Tecnico ed ogni altro documento fornito in sede di gara dalla Stazione

- Appaltante;
- b) DUVRI e Nota Informativa consegnati in gara e sottoscritti dall'Appaltatore in sede di offerta;
 - c) Offerta presentata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

23.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

23.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i., D.M. n. 49/2018.

23.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.

23.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli, 29 luglio 2021

ASIA Napoli SpA

L'Amministratore Delegato

Dr. Claudio Crivaro

L'Appaltatore

L'Amministratore Unico

Giuseppe Di Gennaro